



## COMUNE DI CANELLI

Provincia di Asti

Originale

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 25

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventidue** del mese di **Aprile**, alle ore **21:00** in CANELLI ed in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME		COGNOME E NOME	
1. BAGNULO FRANCA	SI	10. DE LAGO ELENA	SI
2. BALESTRIERI FRANCESCA	SI	11. GABUSI MARCO	SI
3. BARBERO ALBERTO	NO	12. GAI ALDO	SI
4. BASSO RAFFAELLA	SI	13. GANDOLFO PAOLO	SI
5. BEDINO SIMONA	SI	14. GIGLIO PIERCARLA	SI
6. BOCCHINO GIOVANNI	NO	15. MARANGONI LUCA	SI
7. CECCONATO FIRMINO	SI	16. MERLINO PIERCARLO	SI
8. CORINO ANGELICA	SI	17. NEGRO ALESSANDRO	SI
9. D'ASSARO ANTONIO	SI		

TOTALE PRESENZE 15

Assiste il Segretario Generale MUSSO GIORGIO.

Il Presidente Signor MERLINO PIERCARLO, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 29/04/2014 e modificato con deliberazione di C.C. n. 22 del 22/04/2015, e delle sue componenti;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 22/04/2015 con la quale sono state determinate le aliquote TASI

(Tributo servizi indivisibili) anno 2015;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito nella Legge 2 maggio 2014, n. 68:

*"677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille";*

*"707.lett. b) punto 3). I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale..... l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500... In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare."*

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno con cui è stato differito al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali appare, opportuno, modificare, per l'anno 2015, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU";

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel presente atto;

VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Dato atto che il Presidente, con unanime consenso del Consiglio, dispone la discussione della proposta in questione congiuntamente a tutti i punti all'ordine del giorno relativi al Bilancio di Previsione 2015, e dichiara aperta la discussione: omissis giusta registrazione seduta depositata agli atti.

- con voti:
  - PRESENTI: n. 15
  - VOTANTI: n. 14
  - FAVOREVOLI: n. 11
  - CONTRARI: n. 3 (Bedino, De Lago, Negro)
  - ASTENUTI: n. 1 (D'Assaro)

### DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2015:

Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze	<b>4‰</b> (aliquota massima IMU 6‰ – aliquota TASI applicata 2‰)
Tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale	<b>8,3‰</b> (aliquota massima IMU 10,6‰ – aliquota TASI applicata pari a 2‰)
Terreni agricoli	<b>8,3‰</b> (non soggetti alla TASI)
Aree fabbricabili	<b>8,8‰</b> (aliquota massima IMU 10,6‰ – aliquota TASI applicata pari a 1‰)
Fabbricati D (esclusi i D5)	<b>8,3‰</b> (aliquota massima IMU 10,6‰ – aliquota TASI applicata pari a 2‰)
Fabbricati D5	<b>8,6‰</b> (aliquota massima IMU 10,6‰ – aliquota TASI applicata pari a 2‰)
Fabbricati utilizzati per l'esercizio di commercio al dettaglio medie e grandi strutture di vendita	<b>8,6‰</b> (aliquota massima IMU 10,6‰ – aliquota TASI applicata pari a 2‰)

3) Di dare atto che, per l'anno 2015, il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

4) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

5) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015;

6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2014 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 Del 22/04/2015;

7) Di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

8) Di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune

è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- con voti:
  - PRESENTI: n. 15
  - VOTANTI: n. 14
  - FAVOREVOLI: n. 11
  - CONTRARI: n. 3 (Bedino, De Lago, Negro)
  - ASTENUTI: n. 1 (D'Assaro)

### **D I C H I A R A**

- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

\* \* \* \* \*

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 22/04/2015.  
Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
MERLINO PIERCARLO

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
MUSSO GIORGIO

\_\_\_\_\_

---

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 27 aprile 2015 al 12 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, numero 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
MUSSO GIORGIO

Canelli, lì \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

---

### E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22 aprile 2015:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c.4 D.Lgs 267/2000)
- perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c.3 D.Lgs 267/2000)

Canelli, lì 27/04/2015

IL SEGRETARIO GENERALE  
MUSSO GIORGIO

\_\_\_\_\_